



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

Tel. 06-9015601 Fax. 06-9041991 Piazza C. Leonelli n°15 C.A.P. 00063 www.comunecampagnano.it

REGOLAMENTO COMUNALE SUL POSSESSO E SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 16.04.2013

Titolo I PRINCIPI

ART. 1 - PROFILI ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Campagnano di Roma, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali.
2. Il Comune di Campagnano di Roma riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto a vedere rispettata la loro dignità e ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche; può adottare altresì provvedimenti per la loro tutela di carattere restrittivo rispetto alle normative vigenti in materia.
3. Il Comune di Campagnano di Roma individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Campagnano di Roma promuove e sostiene iniziative volte al miglioramento delle situazioni di convivenza uomo-animale e individua le strutture di accoglienza degli animali comunali gestite da organismi o associazioni animaliste accreditate senza fini di lucro, come servizi di pubblica utilità in quanto ritiene la loro attività sul territorio concorrente con quella dell'ente locale per il perseguimento del benessere degli animali randagi rinvenuti sul territorio e per il loro recupero e inserimento in nuclei familiari selezionati.

ART. 2 - VALORI ETICI E CULTURALI

1. Il Comune di Campagnano di Roma, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Campagnano di Roma opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Campagnano di Roma valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

ART. 3 - COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Sindaco, anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi e dal presente Regolamento, in collaborazione e di concerto con le Associazioni Animaliste presenti e operanti sul territorio e riunite in forma congiunta, può nominare un Consigliere Comunale delegato a tale scopo e ai rapporti con le Associazioni Animaliste e può provvedere all'organizzazione di uno Sportello Diritti Animali.

ART. 4 - TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il Comune di Campagnano di Roma riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune di Campagnano di Roma, in base alla Legge 281/91 ed alla Legge Regionale del Lazio n°34/97 e alla Carta Internazionale dei Diritti degli Animali ed alla Legge 189/2004, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e il loro rispetto, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 - DEFINIZIONI

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. In particolare nel presente atto si intende per:
 - a) "*animale da compagnia*": gli animali tenuti, o destinati ad essere tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - b) "*allevamento di cani e gatti*": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o produzione di 30 cuccioli per anno; per le razze e loro incroci incluse nella L.R. 33/03, si intende per allevamento il possesso o la detenzione di 5 cani potenziali riproduttori;

c) “*commercio di animali da compagnia*”: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, i centri di recupero faunistico, gli zoo e i serragli, i maneggi, le fiere e le mostre, i canili privati;

d) “*addestramento*”: struttura ove si svolge qualsiasi attività di educazione cinofila; “*dog-sitting*”: struttura di detenzione diurna temporanea per conto terzi.

Nelle suddette strutture è vietato il ricovero notturno degli animali;

e) “*pet therapy*”: coinvolgimento di animali in programmi di Attività Assistite da Animali (A.A.A.) e Terapie Assistite da Animali (T.A.A.);

f) “*Associazione animalista*”: associazione il cui scopo statutario è la protezione dei diritti degli animali, in possesso, eventualmente anche contestualmente, dei seguenti requisiti:

a) Onlus;

b) Ente Morale;

c) iscritta nel Registro Regionale di cui alla Legge Regionale del Lazio 28 giugno 1993 n° 29 art. 3, come modificato dalla Legge Regionale del Lazio 23 maggio 1996 n° 18 art. 1.

ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Campagnano di Roma.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 7 - OBBLIGHI DEGLI AFFIDATARI/DETENTORI DI ANIMALI

1. Chiunque a qualsiasi titolo detenga o si occupi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere ed è tenuto a fornirgli adeguate cure ed attenzione in considerazione dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario assicurando agli stessi le necessarie cure sanitarie, le vaccinazioni occorrenti ed un adeguato livello di benessere psico-fisico ed etologico; rifornirli di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga ed il vagabondaggio; garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni.

2. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali fornendo loro spazi adeguatamente attrezzati anche in ragione del numero di animali conviventi.

3. I proprietari/detentori di animali devono assicurare la regolare e costante pulizia degli spazi dove questi dimorano.

4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani e gatti che non provvede alla sterilizzazione degli animali, consapevole che la gravidanza non deve essere obbligatoria, è responsabile dell'animale e di tutta la prole, deve pertanto provvedere a collocare i cuccioli senza ricorrere alle strutture pubbliche o gestite dalle associazioni di volontariato.

ART. 8 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato detenere animali a qualsiasi titolo per chiunque sia stato condannato o abbia patteggiato pene per abbandono o maltrattamento di un animale ai sensi della Legge 20.07.2004 n° 189 e per violazione del presente Regolamento. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo che deve essere proporzionato alla taglia dell'animale, sufficientemente coibentato e con il tetto impermeabilizzato, collocato e dimensionato in modo tale da garantire all'animale o a più animali contestualmente effettivo riparo da intemperie, precipitazioni, vento, calura, sole diretto, freddo. In particolare il riparo non deve essere costituito da materiale metallico né posizionato in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale, il pavimento del rifugio deve essere rialzato dal suolo.
3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
4. Fatti salvi i casi di tutela dell'incolumità degli stessi animali, è vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intra ed interspecifici.
5. È vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico ed etologico, isolarli in cortili, rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario.
7. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ad eccezione di uccelli e piccoli roditori per cui valgono le indicazioni generali di detenzione inserite nel presente Regolamento che garantiscano alle specie detenute la possibilità di espletare in qualsiasi momento le necessarie attività comportamentali tipiche della specie.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica. 9. È vietato detenere animali in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
10. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
11. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne che nei casi di ricerca faunistica come sistema di marcaggio temporaneo e incruento e che non crei alterazioni comportamentali o fisiologiche debitamente autorizzato dagli Organismi competenti.
12. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. È vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
14. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole per periodi superiori a sessanta minuti anche se all'ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
15. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.

16. È vietato non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

17. È vietato legare i gatti o portarli al guinzaglio, salvo l'uso di pettorina, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del Medico Veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

18. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo o di altri predatori, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere comodamente tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari o incompatibili per struttura sociale ve ne dovrà essere una per soggetto.

19. È vietata la detenzione, la riproduzione ed il commercio di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

20. È vietato l'attendamento di circhi, zoo vaganti o serragli che non assolvano a quanto prescritto dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con Delibera del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti".

21. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali tenuti in cattività, ad esclusione di quelle specie per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

22. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenerne pellicce.

23. È vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, collari a punte o che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale, salvo diversa prescrizione da parte del Medico Veterinario.

24. È vietato l'uso di collari a strangolo, salvo speciali deroghe certificate da un medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà indicare inizio e fine dell'utilizzo e dovrà sempre accompagnare l'animale. 25. È vietata ogni forma cruenta di marcatura degli animali adottata a scopo ludico o dimostrativo.

26. È vietato somministrare prodotti medicinali agli animali per influenzare le prestazioni nelle competizioni sportive.

27. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n° 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia ed ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare le unghie ai gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione; tale divieto non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria debitamente attestati dal medico veterinario.

ART. 9 - CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale tutte le specie di Anfibi e di Rettili, sia che si tratti di individui adulti che delle loro uova, larve e habitat; altresì sono particolarmente protette tutte le specie di vertebrati e invertebrati non elencate nelle leggi vigenti nazionali o regionali fatti salvi gli

interventi di disinfestazione e derattizzazione attuati privilegiatamente con metodi incruenti e non dannosi per gli habitat o le specie faunistiche non oggetto di intervento.

ART. 10 - ABBANDONO DI ANIMALI

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti e di concerto con le autorità e i soggetti competenti in materia di reintroduzione, *restocking* o introduzione faunistica.

ART. 11 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con adeguato anticipo.
2. I medici veterinari, pubblici o privati, operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a notificare al Sindaco, o suo delegato, ed al Servizio Veterinario ASL competente per territorio, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati, ove possibile, oltre alla descrizione dei soggetti pervenuti: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Successivamente, il medico veterinario responsabile del processo comunicherà gli esiti delle indagini di laboratorio effettuate sui campioni.
3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agrosilvo-pastorali, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente emana immediati provvedimenti di divieto, per tutta la durata dell'intervento di cui al successivo comma e fino a completa bonifica del sito, delle attività venatorie e delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e nocimento alla comunità antropica.
4. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

ART. 12 - ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, RALLENTATORI DI TRAFFICO, BARRIERE ANTI-ATTRAVERSAMENTO, SOTTOPASSAGGI E CARTELLONISTICA, CANTIERI

1. Nei punti delle sedi stradali dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune di Campagnano di Roma, la Provincia e l'Ente gestore della strada progettano idonei interventi infrastrutturali da applicarsi in fase di insediamento di nuovi manufatti o in fase di manutenzione di quelli preesistenti, al fine di tutelare le popolazioni faunistiche presenti installando anche idonei rallentatori di traffico e, ove ritenuto necessario per le particolari caratteristiche delle specie presenti, predisponendo appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
2. Nelle zone sedi di attraversamento in superficie o sotterraneo il Comune di Campagnano di Roma predispone l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.

ART. 13 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E NEGLI ARENILI

1. È consentito l'accesso temporaneo degli animali domestici in tratti di arenile appositamente individuati con Ordinanza Sindacale e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Campagnano di Roma secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani sui mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche.

ART. 14 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

1. È vietato sfruttare in modo diretto animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a confisca a cura degli Organi preposti ed affidati al Comune.

ART. 15 – SMARRIMENTO FURTO RITROVAMENTO

1. In caso di smarrimento o di furto di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia al più presto e comunque entro 24 ore dall'evento agli Organi di Polizia locale; copia di tale denuncia dovrà essere inviata contestualmente al Servizio Veterinario ASL competente per territorio e agli altri Organi di Polizia operanti sul territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo entro 24 ore al Comando della Polizia locale; copia di tale denuncia, completa della destinazione dell'animale ritrovato, verrà trasmessa contestualmente al Servizio Veterinario ASL competente per territorio e agli altri Organi di Polizia operanti sul territorio.

Se non immediatamente reperibile o disponibile da parte delle strutture sul territorio, un ricovero immediato per gli animali rinvenuti, l'Ente provvederà ad affidarli temporaneamente al soggetto che li ha rinvenuti per il tempo strettamente necessario.

3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento agli Organi di cui sopra e, se possibile, prestare loro un primo soccorso.

4. Gli Organi di Polizia locale hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione degli eventi di cui ai commi precedenti alle Associazioni animaliste operanti sul territorio, affinché si adoperino alla loro sistemazione.

ART. 16 – FUGA, CATTURA, UCCISIONE DI ANIMALI

1. La fuga di un animale inserito in elenchi di animali considerati pericolosi deve essere immediatamente e contestualmente segnalata al Sindaco, al Servizio Veterinario ASL competente per territorio ed all'Autorità di Polizia. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, la ASL può richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine o di professionisti con preparazione specifica per l'uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuti il parere vincolante del Servizio Veterinario ASL e degli Organi di Pubblica Sicurezza, può autorizzare l'abbattimento dell'animale, previa narcosi dello stesso, a cura del Servizio Veterinario ASL competente.

2. La soppressione dei cani e dei gatti randagi o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con certificazione dell'impossibilità di recupero rilasciata dal medico veterinario. Tale attestazione del medico veterinario che effettua la soppressione con metodi eutanascici deve essere trasmessa con il certificato di morte al Servizio Veterinario ASL competente per territorio. Per i cani e gatti di proprietà comunale inoltre, la soppressione può avvenire solo dopo il rilascio del Nulla Osta del Comune d'appartenenza.

ART. 17 – PET THERAPY

1. Il Comune di Campagnano di Roma promuove nel suo territorio programmi di zooantropologia e zooantropologia assistenziale che comprendono: Attività Assistite da animali (A.A.A.), Terapie Assistite da animali (T.A.A.), coinvolgimento di animali per non udenti, non vedenti, disabili fisici e psichici.

2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e del benessere degli animali.

3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di (AAA) e di (TAA) è vietata l'utilizzazione di animali selvatici ed esotici e di cuccioli di animali domestici.

4. L'inizio di programmi di A.A.A. e T.A.A. deve essere preventivamente comunicato ai Servizi Veterinari delle Aziende USL competenti per territorio ed accompagnato da una relazione tecnica di un medico veterinario comportamentalista in cui sia previsto, ai fini della tutela del benessere degli animali, che:

- a) la scelta degli animali sia orientata verso specie e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano adatti agli obiettivi del progetto;
 - b) gli animali coinvolti siano sani, identificati e sottoposti regolarmente a controlli veterinari come previsto dalle normative vigenti per assicurarne costantemente il buono stato di salute;
 - c) i tempi di lavoro siano adeguati alle capacità degli animali;
 - d) gli animali durante il lavoro siano accompagnati sempre da un istruttore/conducente che abbia effettuato un periodo di formazione e tirocinio specifico;
 - e) Durante la realizzazione del progetto devono essere previste le seguenti condizioni;
 - f) il coinvolgimento degli animali deve avvenire sempre in presenza dell'istruttore/conducente;
 - g) deve essere salvaguardato e mantenuto l'equilibrio psicocomportamentale dell'animale e la sua corretta relazione con l'uomo ed evitata l'esposizione a traumi fisici;
 - h) gli animali che presentino sintomi e segni di malessere devono essere esclusi dal programma;
 - i) durante i periodi di non attività agli animali deve essere garantito un trattamento adeguato alla specie che tenga conto dei loro bisogni fisiologici e comportamentali;
 - j) la supervisione sulla salute, sul comportamento degli animali e sull'attività dell'istruttore/conducente deve essere affidata ad un medico veterinario comportamentista;
 - k) Le competenze professionali succitate possono essere assunte anche da un'unica persona se rispondente agli specifici requisiti richiesti.
5. Sono incentivati i programmi di AAA e TAA che coinvolgono animali che provengono da canili e rifugi pubblici o privati o da allevamenti zootecnici e per fini alimentari che corrispondano ai requisiti succitati.

NIMALI DA

ART. 18 – ATTIVITA' COMMERCIALI, PENSIONI, ALLEVAMENTO ANIMALI DA COMPAGNIA, ADDESTRAMENTO E DOG-SITTING

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali nelle vetrine esterne o all'esterno del punto vendita. Gli animali dovranno essere comunque sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
2. Gli animali possono essere detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, decorsi i quali il gestore dovrà ricercare idonea collocazione degli stessi.
3. Sono vietate le attività commerciali ambulanti e/o occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali ad eccezione di quelle in possesso delle previste certificazioni.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in vigore di legge.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie inerenti la detenzione degli animali dettate rispettivamente all'articolo 5 comma E della DGR del Lazio n° 866 del 18.12.2006. Per quanto non ivi indicato, valgono le dimensioni minime dei contenitori indicati al presente Regolamento.
6. Tutti i cani commercializzati devono essere già iscritti all'Anagrafe Canina all'atto della cessione.
7. Non potranno essere effettuate vendite di animali a minori di anni 18.
8. Per le attività di addestramento e *dog-sitting*, come definito all'art. 4 comma 1 lettera c), è necessario il nulla osta tecnico sanitario del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
9. Gli animali possono essere ceduti solo se accompagnati da certificazione di buona salute rilasciata da un medico veterinario non più tardi delle 48 ore antecedenti la vendita degli stessi.

10. La vendita di animali può avvenire solo previa adeguata informazione fornita all'acquirente da parte del venditore sull'eco-etologia della specie e sulle sue necessità psico-fisiche. Tale informazione deve essere garantita attraverso la permanente esposizione al pubblico di tabelle leggibili ed esplicative sull'ecoetologia delle specie vendute le cui indicazioni debbono essere conformi a quanto indicato nella pubblicitaria scientifica e nella manualistica veterinaria.

11. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per giorni dieci lavorativi, e in caso di recidiva, per giorni trenta lavorativi e gli animali saranno sottoposti a confisca e consegnati a strutture autorizzate che posseggano i requisiti previsti dalle normative. In assenza di tali strutture, potranno essere altresì autorizzati i privati cui corrispondano pari requisiti strutturali.

ART. 19 – MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

1. La macellazione di suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, previo parere favorevole del competente Servizio Veterinario ASL e con l'intervento di persone addestrate al corretto stordimento degli animali.

2. La macellazione a domicilio di altri animali per uso privato familiare è consentita solo per quelli considerati di bassa corte.

3. È vietato macellare animali durante le attività didattiche svolte nelle fattorie didattiche. 4. Sul territorio comunale è vietata la pratica della macellazione rituale al di fuori di quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 20 - INUMAZIONE DI ANIMALI

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini od in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n° 1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario ASL competente per territorio.

2. Il Comune di Campagnano di Roma può concedere, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 34/97 appositi terreni recintati in comodato destinati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

ART. 21 – DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI

Ai sensi della Legislazione vigente, le associazioni animaliste gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione anche non convenzionate e senza fini di lucro possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private per il prelievo a propria cura e spese dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, purché non ancora entrati nella fase distributiva finale (e dalla loro somministrazione) da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture e delle colonie feline.

ART. 22 – SCELTE ALIMENTARI

Nelle mense di tutte le amministrazioni pubbliche, delle scuole di ogni ordine e grado, deve essere garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano e vegan.

ART. 23 – ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILE

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) collaborano, in convenzione o in collaborazione volontaria, nella gestione delle strutture di ricovero per animali, nei servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza e alla risoluzione delle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo animalista, zoofilo e protezionista e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela e alla gestione delle popolazioni animali, al contenimento del randagismo, alla promozione della conoscenza, della alterità animale e dei principi di rispetto della dignità degli animali.

ART.24 – STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI

1. I canili e gattili hanno come scopo principale le adozioni, devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati e devono conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. L'ubicazione delle strutture in oggetto, deve rispettare le normative vigenti relative alle distanze minime dall'abitato e all'impatto acustico.
2. I canili e gattili pubblici o convenzionati devono consentire l'ingresso al pubblico ai fini delle adozioni, per un periodo minimo di tre ore al giorno per cinque giorni settimanali, da individuarsi tra le ore 10:00 e 19:00, preferibilmente il pomeriggio, includendo almeno un giorno fra sabato e domenica. L'orario d'ingresso al pubblico deve essere notificato al Comune ed alla ASL e specificato in un cartello leggibile, esposto all'esterno del cancello d'ingresso della struttura, riportante uno o più numeri telefonici di reperibilità in capo al Comune o all'Associazione Animalista cooperante.
3. Gli animali devono essere accuditi quotidianamente anche nei giorni festivi, assicurando loro le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, consentendo loro un'adeguata possibilità di esercizio fisico.
4. Presso il Canile Comunale o, in assenza di questo, presso il Canile Comprensoriale realizzato tra Comuni associati o presso la struttura privata facente funzione, a garanzia del benessere degli animali ivi detenuti ed ai fini del raggiungimento del numero massimo di adozioni possibili così come previsto alle

norme regionali e nazionali in vigore, dovrà operare - se presente sul territorio - almeno un'associazione animalista delegata a tale scopo dal Sindaco.

5. I volontari di ogni Associazione, riconoscibili da un tesserino con foto apposto permanentemente durante le attività, opereranno con la stipula di una propria assicurazione di responsabilità civile e saranno impiegati per svolgere azioni di accudimento, assistenza, socializzazione dei cani, iniziative periodiche di pubblicizzazione dell'adottabilità dei cani in collaborazione con i Comuni e con il Servizio Veterinario ASL competente per territorio.

I volontari appartenenti alle associazioni, operanti presso i canili citati, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni offerte, dovranno essere opportunamente formati attraverso appositi corsi organizzati in collaborazione con i Servizi della ASL e l'Ordine dei Medici veterinari provinciale.

6. Il Canile Comunale, Comprensoriale o il privato facente funzione dovranno assicurare un'apertura oraria quotidiana ai volontari in ogni giorno della settimana.

7. La gestione dei Canili Comunali o Comprensoriali può essere direttamente esercitata dal/i Comune/i oppure può essere affidata ad Enti, Cooperative Sociali, Aziende Multiservizi, Associazioni Animaliste riconosciute. Secondo la Circolare del Ministro della Sanità del 14 maggio 2001 n° 5 "il criterio dell'economicità che legittima la scelta della concessione della gestione del Canile Comunale o Comprensoriale da parte del/i Comune/i deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo".

8. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 57, in caso di tre violazioni del presente articolo, la Convenzione fra il Comune o il Consorzio di Comuni e l'Ente Gestore dei Canili viene automaticamente annullata.

Titolo IV CANI

ART. 25 – OBBLIGHI PER I PROPRIETARI/DETENTORI

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'Anagrafe Canina entro 60 giorni dalla nascita o 30 giorni dal possesso, in questo secondo caso, all'atto dell'iscrizione, deve essere presentata copia della documentazione che ne attesti la provenienza ed il titolo di possesso; la certificazione dell'iscrizione all'Anagrafe Canina deve essere mostrata agli Organi di Vigilanza quando richiesta nel corso di controlli.

2. I proprietari/detentori devono denunciare su apposita modulistica, alla Polizia Locale ed al Servizio Veterinario ASL, lo smarrimento o la morte del cane entro 24 ore e confermare per iscritto tale evento entro 5 giorni riconsegnando la scheda di iscrizione all'Anagrafe Canina.

3. I proprietari/detentori devono denunciare su apposita modulistica al Servizio Veterinario ASL la cessione, il trasferimento, il cambio di residenza dei propri animali entro 15 giorni modificando la scheda di iscrizione all'Anagrafe Canina.

4. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani può avvenire solo dopo i due mesi di vita, negli allevamenti, negli esercizi commerciali autorizzati, nei canili comunali e nei canili privati previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute.

5. Il proprietario/detentore deve garantire in ogni momento adeguata pulizia dagli escrementi generati dal proprio cane.

ART. 26 – DIVIETI PER I PROPRIETARI/DETTENTORI

1. È vietato detenere cani legati a catena per un periodo superiore alle 8 ore nell'arco delle 24 ore. Durante tali periodi i cani devono essere legati ad una catena di almeno 5 metri di lunghezza oppure 3 metri se attaccata ad un cavo di scorrimento della lunghezza di almeno metri 5; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e proporzionata alla taglia dell'animale. Durante il periodo di detenzione alla catena il cane deve poter accedere ad idoneo riparo.
2. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività, il rischio di maggiore aggressività, nonché qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare l'aggressività dei cani.
3. È vietato far vagare liberamente ed incustoditi i propri cani. I cani devono essere condotti sempre sotto il controllo e responsabilità del proprietario/detentore compresi quelli da caccia e da pastore.

ART. 27 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, la necessaria attività motoria e socializzazione intra ed interspecifica.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare almeno tre regolari uscite giornaliere .
3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con un numero di segnalazioni sufficienti e ben visibili posti lungo il limite esterno della proprietà.

ART. 28 - DIMENSIONI MINIME DEI RECINTI O BOX

1. La dimensione dei box deve essere di minimo 8 mq per cane, con un'altezza variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70, un terzo (1/3) della superficie deve essere chiuso su almeno tre lati, coperto e coibentato e facilmente accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione.
2. Nella costruzione delle pareti della rimanente parte dei box deve essere inoltre utilizzato materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche fino a un'altezza minima di 1,5 m.
3. Un terzo (1/3) deve essere scoperto. Un terzo (1/3) deve essere sempre predisposto per offrire protezione dai raggi solari.
4. Per i box con più cani si applicano multipli di 6 mq per animale .
5. Per cagne con prole fino allo svezzamento, le dimensioni minime del box sono pari a 8mq.
6. La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti devono essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.

ART. 29 - GUINZAGLIO E MUSERUOLA

1. È obbligatorio condurre il cane con guinzaglio o con museruola o entrambe quando trattasi di luoghi chiusi aperti al pubblico e ne è consentito l'accesso in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, aree, giardini, parchi, cimiteri, tranne ove non sia espressamente vietato da apposita segnaletica.
2. È vietato, su tutto il territorio Comunale, far vagare liberamente i cani senza il controllo diretto del proprietario/detentore il quale dovrà inoltre prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga ed il vagabondaggio e garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni.
3. Nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario/detentore.
4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche:
 - a) entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;
 - b) nelle aree all'uopo predisposte;
 - c) quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
 - d) quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di *pet therapy*.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario/detentore che adotterà gli accorgimenti necessari a tutela dell'incolumità di terzi.

ART. 30 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE, LUOGHI PRIVATI

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario/detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

ART. 31 – AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

1. Nei giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per la raccolta delle deiezioni.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

ART. 32 – CANE LIBERO ACCUDITO (CANE DI QUARTIERE)

1. Quale strumento alternativo, ma eccezionale, per la lotta al fenomeno del randagismo ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del Lazio 34/97 che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Campagnano di Roma riconosce la figura del cane libero accudito.
2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono al Sindaco ed al Servizio Veterinario ASL territorialmente competente per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento: alimenti e ricovero, e quando possibile della raccolta e smaltimento delle deiezioni solide.
3. I cani liberi accuditi devono essere sverminati, vaccinati e sterilizzati a cura dei soggetti che si prendono le loro cure.
4. I cani liberi accuditi devono essere muniti di microchip, iscritti all'anagrafe canina a nome del Comune e portare al collo una medaglietta ben visibile dove deve essere indicata chiaramente la dicitura "Cane libero accudito del Comune di Campagnano di Roma", recapito telefonico e dati dell'associazione di volontariato animalista di riferimento e del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

ART. 33 – RACCOLTA DEIEZIONI

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti ad essere muniti di strumenti idonei alla raccolta delle feci emesse dai loro animali che devono essere rimosse immediatamente e correttamente smaltite in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di attrezzatura idonea all'asportazione e smaltimento delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla raccolta delle feci.
3. È vietato lasciar defecare i cani nel raggio di metri 50 dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

ART. 34 - ACCALAPPIAMENTO CANI

1. L'accalappiamento dei cani dovrà avvenire possibilmente in collaborazione con le Associazioni animaliste presenti sul territorio.
2. Tutte le operazioni di accalappiamento dei cani, con indicazione del luogo di accalappiamento, la data dell'evento, l'immagine dell'animale accalappiato, la sua destinazione, potranno essere rese permanentemente visibili a mezzo internet sul sito del Comune e sui siti delle Associazioni animaliste

territoriali in modo da fornire l'opportunità a chiunque avesse smarrito o si fosse vista sottrarre un animale di poterlo ritrovare nel più breve tempo possibile.

3. Per lo scopo di cui al precedente comma, il Comune ricorrerà a qualsiasi mezzo per garantire la massima pubblicizzazione dell'evento.

TITOLO V GATTI

ART. 35 - DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo come definiti dalle leggi nazionali e regionali.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

ART. 36 - PROPRIETÀ DEI GATTI LIBERI

I gatti che vivono in libertà sono di proprietà del Comune ma affidati alle cure del soggetto ai sensi dell'art. 37 c. 3.

ART. 37 - COMPITI DEL COMUNE E DEL SERVIZIO VETERINARIO ASL

1. Su istanza del soggetto art. 37 c. 3, il Comune in base alla normativa vigente, attiva la ASL competente per le sterilizzazioni dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. Il Servizio Veterinario ASL provvede alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione.
2. Il Comune provvede a diffondere e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dei gatti che vivono in libertà.

ART. 38 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTARI/E

1. Chi intende accudire una colonia felina deve attenersi alle leggi nazionali e regionali in materia.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, salvo specifici, espressi e motivati divieti. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale e formato appositamente dall'ASL competente che opererà in collaborazione, ove possibile, con le gattare di riferimento della colonia felina o le Associazioni Animaliste territoriali.

ART. 39 - COLONIE FELINE

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dalla Legge 20.07.2004 n°189.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio e le Associazioni Animaliste. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline ed i singoli soggetti ad esse appartenenti non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, le Associazioni Animaliste ed esclusivamente per esigenze igienico-sanitarie.

ART. 42 - ALIMENTAZIONE DEI GATTI

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense o altre strutture per il prelievo di avanzi alimentari non entrati nel circuito distributivo di somministrazione da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e di protezione ambientale antinquinamento garantendo la dispersione di alimenti, contenitori o qualsivoglia supporto di cibo e provvedendo alla pulizia della zona di alimentazione dopo ogni pasto, bonificando periodicamente le aree pubbliche dalla presenza di deiezioni e provvedendo alla disinfestazione delle aree qualora necessaria.

TITOLO VI

CAVALLI

ART. 41 - PRINCIPI DISTINTIVI

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione acqua pulita ed essere adeguatamente alimentati.
3. È fatto assoluto divieto di tenere equini permanentemente legati alla posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
4. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con la loro razza ed attitudine, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
6. Il Comune autorizza lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
- a) il percorso di gara sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato o su ogni altro tipo di pavimentazione dura o sdruciolevole;
 - b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
 - c) venga garantita la presenza di un medico veterinario iscritto all'Albo che assicuri il pronto intervento e l'assistenza zoiatrica.
7. L'autorizzazione viene immediatamente revocata dal Comune o dagli Organi di Polizia Giudiziaria presenti nel caso in cui durante lo svolgimento della manifestazione si verifichi la morte di un animale. Nel caso di abbandono di cavalli da parte dei proprietari per un periodo superiore a un mese documentato, il Comune disporrà, senza ulteriore formalità, la vendita degli animali anche a privati, per il rimborso delle spese sostenute nel periodo precedente per il loro sostentamento presso strutture private disponibili sul territorio.

Titolo VII VOLATILI

ART. 42 - DETENZIONE E TUTELA DI VOLATILI

1. I volatili sociali dovranno essere tenuti in considerazione della compatibilità alla convivenza e alla tutela dell'integrità di ogni individuo.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti adeguatamente anche in relazione alle condizioni di salute degli animali e alle loro necessità anagrafiche.

ART. 43 - GESTIONE DELLE SPECIE DI UCCELLI SOPRANNUMERARIE

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi domestici, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per preservare l'equilibrio dell'ecosistema, il Comune si impegna ad emanare apposite Linee Guida per la manutenzione degli edifici in maniera tale da limitare gli spazi di nidificazione della specie *Columba livia domestica*.
2. È vietato distribuire alimenti ai colombi ad eccezione dei prodotti medicati che inibiscono l'ovodeposizione, distribuiti agli animali in zone urbane allo scopo individuate e segnalate con appositi cartelli.
3. Le azioni di contenimento del numero dei colombi domestici, non possono essere esercitate con metodi cruenti.

Titolo VIII
ANIMALI ACQUATICI

ART. 44 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE

1. Per animali acquatici si intendono tutti gli animali vertebrati ed invertebrati residenti per tutta o parte della loro vita in acquedolci, salmastre o salate.
2. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in considerazione delle compatibilità di genere ed etologiche.
3. Non è consentita l'esposizione a fini di spettacolo di animali acquatici.
4. È assolutamente vietato:
 - a) lasciare animali acquatici vivi in vasche con condizioni; ambientali non conformi alle esigenze ecologiche della specie;
 - b) conservare animali acquatici vivi a contatto del ghiaccio;
 - c) conservare e/o vendere ittiofauna viva, non immersa nell'acqua con ossigenatore;
 - d) mantenere crostacei vivi in vasche non adeguate;

- e) tenere le chele legate ai crostacei al di fuori delle vasche per l'esposizione al pubblico (pescherie etc);
- f) detenere differenti specie di crostacei etologicamente incompatibili in un unico contenitore;
- g) spellare pesci vivi.

**ART. 45 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI
E DEGLI ACQUATERRARI**

1. È permesso l'uso di acquari o acquaterrari per privati e negozi di animali con un volume minimo che deve essere calcolato moltiplicando la lunghezza totale, in centimetri, degli animali ospitati per un coefficiente fisso di 4 litri per centimetro e non deve mai avere una capienza inferiore a 20 litri d'acqua. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve e costituite totalmente in materiale trasparente. Per ogni acquario devono essere garantite almeno 2/3 delle pareti in materiale oscurante verso l'esterno la vista agli animali.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate.

Titolo IX
PICCOLA FAUNA

ART. 46 – TUTELA DELLA PICCOLA FAUNA

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n° 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n° 357 e successive integrazioni), nella Legge n° 157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n° 18, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai precedenti punti, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma

Titolo X

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 47 - SANZIONI

1. Chiunque commette una violazione agli articoli del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n° 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8, 9, 11 e 18 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di Legge o Regolamento o non costituisca più grave reato, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 600,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Nei casi previsti dalla medesima legge n° 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario – dell'animale che ne è stato oggetto.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n° 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge o in affido temporaneo a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

L'animale deve essere curato, alimentato e vaccinato, inoltre cani e gatti devono essere sterilizzati ed iscritti all'anagrafe canina/felina. Trascorsi un mese dall'abbandono dell'animale, lo stesso potrà essere ceduto anche a titolo oneroso con atto dell'Ente, a chi ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti, oppure, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale. Della confisca e del relativo luogo di detenzione degli animali, deve essere fatta comunicazione ai Servizi veterinari della ASL.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

Titolo XIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 – VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, il Servizio Veterinario ASL, tutti gli Organi di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato animalista, le quali operano nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale;
2. Sono altresì demandati compiti di vigilanza alle Guardie Ittico-Venatorie limitatamente alle materie previste dai rispettivi decreti Provinciali di nomina.
3. È concesso a tutti gli organi di vigilanza di cui al comma 1:
 - a) l'accesso ai canili, ai rifugi, negli allevamenti, negli esercizi commerciali e nelle strutture di ricovero per cani, gatti ed ogni altra specie animale di cui al presente regolamento;
 - b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
 - c) l'esame della documentazione necessaria, in possesso del responsabile della struttura.
4. Potrà essere creato dal Sindaco il Nucleo Tutela Animali individuato nell'ambito della Polizia Locale, in sinergia con il Servizio Veterinario ASL competente per territorio e con le Associazioni di Volontariato Animalista in cui siano operanti le Guardie Zoofile. Ai sensi e per gli effetti delle Circolari del Ministro della Sanità, il Comune esercita con gli Organi di controllo di cui al comma 1 del presente articolo, il controllo sul divieto di uso di animali randagi o di proprietà del Comune per la sperimentazione.

ART. 49 – NORME TRANSITORIE

Al fine di facilitare l'adeguamento alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 1 anno dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di ricovero e detenzione degli animali.

ART. 50 – PUBBLICITÀ E CAMPAGNE INFORMATIVE

1. Il Sindaco, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Roma, con il Servizio Veterinario ASL RMF, con l'Ordine dei medici veterinari di Roma e Provincia, con tutti gli Corpi di Polizia ed i vari Enti Pubblici coinvolti, con le Associazioni Animaliste, al fine di assicurare la conoscenza e la corretta esecuzione del presente Regolamento, delle Leggi e di altri Regolamenti generali e locali, provvede alla realizzazione e diffusione di campagne informative presso scuole, sedi comunali, ambulatori veterinari, allevamenti, negozi di animali.
2. Tali interventi sono mirati alla protezione e tutela degli animali, alla prevenzione dei maltrattamenti, alla civile convivenza con gli animali, nonché alla divulgazione dell'importanza della conoscenza dell'alterità animale e della valenza della relazione uomo-animale.

ART. 51 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione dello stesso Regolamento e della Delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili previste in precedenti Regolamenti o Ordinanze.

Riferimenti di legge

Art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”

Legge 14 agosto 1991, n° 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Legge Regionale del Lazio 21 ottobre 1997, n° 34 “Tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”

DGR della Regione Lazio del 18 dicembre 2006 n° 866 che recepisce l’accordo Stato- Regioni del 28 febbraio 2003

DGR della Regione Lazio del 21 dicembre 2006 n°920 “ Linee Guida su Microchip, Anagrafe Canina, Passaporto Europeo”

Legge Regionale del Lazio 6 ottobre 2003 n° 33 “Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci”

Legge 14 ottobre 1985, n° 623 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979

Decreto Legislativo 26

marzo 2001 n° 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

D.Lgs. n. 151/2007 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte quarta, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, art. 185, comma 1, lettera f

Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n° 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento

Legge 7 febbraio 1992, n° 150 Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d’estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre

1975, n° 874, e del Regolamento (CEE) n° 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n° 116 Attuazione della direttiva n° 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

Legge 11 febbraio 1992, n° 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Legge Regionale del Lazio 02 maggio 1995, n°17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”

Regio Decreto 08 ottobre 1931, n° 1604 approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca

Legge Regionale del Lazio 07 dicembre 1990, n° 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”

Legge Regionale del Lazio 02 maggio 1995, n° 16 di modifica della Legge Regionale 07 dicembre 1990, n. 87

Legge Regionale del Lazio 5 aprile 1988 n° 18 “Tutela di alcune specie di fauna minore”

Legge Regionale del Lazio 14 dicembre 1990 n° 89 “Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici”

Legge 9 dicembre 1998 n° 426

Articolo 70 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n°773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'articolo 129 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n° 635 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la relativa Circolare del Ministro dell'Interno 3 ottobre 1994, n° 559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n.480

Legge 20 luglio 2004, n° 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”

Articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice Penale

Legge Regionale del Lazio 28 giugno 1993 n° 29 e successive modificazioni

Circolare del Ministero della Sanità 14 maggio 2001 n°5

Decreto Legislativo 333 del 1998

Nota Protocollo 557/pas 776 10089 G (26) del Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 13.04.2007

Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978